


Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
96/C 92/01	ECU.....	1
96/C 92/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
96/C 92/03	Aiuti di Stato — C 59/95 (ex NN 79/95) — Italia.....	3
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
96/C 92/04	Proposta modificata di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento del Consiglio (CEE) n. 1973/92 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (Life) ⁽¹⁾	7
96/C 92/05	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2686/94 del Consiglio che istituisce un regime speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane	16
96/C 92/06	Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93 e (CEE) n. 1035/72 relativi, rispettivamente, al settore delle banane ed a quello degli ortofrutticoli, nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune	17



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
96/C 92/07	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A verso alcuni paesi terzi	18
96/C 92/08	Gara d'appalto per la fornitura di rivelatori di neutroni per il controllo di sicurezza dell'Euratom	18
96/C 92/09	Mobili per il Centro polivalente dell'infanzia a Lussemburgo — Procedura aperta	20
96/C 92/10	Latte e prodotti lattiero-caseari — Contratto stipulato — Bando di gara, procedura aperta n. 95/C 187/12	21
96/C 92/11	Elaborazione di test linguistici per concorsi generali di assunzione — Contratto di servizi — Procedura aperta	22
96/C 92/12	Phare — Costruzione dell'autostrada A4 — (Programma Phare PL-9406) — Avviso di preselezione	23

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

27 marzo 1996

(96/C 92/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	38,9260	Marco finlandese	5,92606
Corona danese	7,31420	Corona svedese	8,49457
Marco tedesco	1,89420	Sterlina inglese	0,838616
Dracma greca	308,693	Dollaro USA	1,27470
Peseta spagnola	159,171	Dollaro canadese	1,73486
Franco francese	6,46589	Yen giapponese	136,048
Sterlina irlandese	0,814190	Franco svizzero	1,52849
Lira italiana	2015,46	Corona norvegese	8,23836
Fiorino olandese	2,11956	Corona islandese	84,6526
Scellino austriaco	13,3206	Dollaro australiano	1,64328
Scudo portoghese	195,653	Dollaro neozelandese	1,86495
		Rand sudafricano	5,08604

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(96/C 92/02)

[Stabiliti il 26 marzo 1996 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °
<i>R I Prezzo d'orientamento *</i>	3,828		<i>A I Prezzo d'orientamento *</i>	3,828	
Heraklion	nessuna quotazione		Atene	nessuna quotazione	
Patrasso	nessuna quotazione		Heraklion	nessuna quotazione	
Requena	4,54	119 %	Patrasso	nessuna quotazione	
Reus	nessuna quotazione		Alcázar de San Juan	2,936	77 %
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (1)		Almendralejo	nessuna quotazione	
Bastia	nessuna quotazione (1)		Medina del Campo	nessuna quotazione (1)	
Béziers	nessuna quotazione		Ribadavia	nessuna quotazione	
Montpellier	4,266	111 %	Villafranca del Penedès	nessuna quotazione	
Narbonne	4,312	113 %	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (1)	
Nîmes	4,236	111 %	Villarrobledo	2,936	77 %
Perpignan	nessuna quotazione		Bordeaux	nessuna quotazione	
Asti	nessuna quotazione		Nantes	nessuna quotazione	
Firenze	nessuna quotazione		Bari	nessuna quotazione	
Lecce	nessuna quotazione		Cagliari	nessuna quotazione	
Pescara	nessuna quotazione		Chieti	nessuna quotazione	
Reggio Emilia	5,843	153 %	Ravenna (Lugo, Faenza)	3,912	102 %
Treviso	4,889	128 %	Trapani (Alcamo)	2,910	76 %
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione		Treviso	nessuna quotazione (1)	
Prezzo rappresentativo	4,383	114 %	Prezzo rappresentativo	3,656	96 %
<i>R II Prezzo d'orientamento *</i>	3,828			ECU/hl	
Heraklion	nessuna quotazione		<i>A II Prezzo d'orientamento *</i>	82,810	
Patrasso	nessuna quotazione		Rheinpfalz (Oberhaardt)	70,152	85 %
Calatayud	nessuna quotazione		Rheinhessen (Hügelland)	72,958	88 %
Falset	nessuna quotazione (1)		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Jumilla	nessuna quotazione (1)		Prezzo rappresentativo	71,981	87 %
Navalcarnero	nessuna quotazione (1)				
Requena	nessuna quotazione		<i>A III Prezzo d'orientamento *</i>	94,57	
Toro	nessuna quotazione		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione	
Villena	nessuna quotazione (1)		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Bastia	nessuna quotazione		Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione	
Brignoles	nessuna quotazione				
Bari	nessuna quotazione				
Barletta	nessuna quotazione				
Cagliari	nessuna quotazione				
Lecce	nessuna quotazione				
Taranto	nessuna quotazione				
Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione (1)				
	ECU/hl				
<i>R III Prezzo d'orientamento *</i>	62,15				
Rheinpfalz-Rheinhessen (Hügelland)	120,661				

(1) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

* Applicabile a decorrere dall'1. 2. 1995.

° PO = Prezzo d'orientamento.

AIUTI DI STATO
C 59/95 (ex NN 79/95)

Italia

(96/C 92/03)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE, indirizzata agli Stati membri ed agli altri interessati in merito ad un aiuto che l'Italia ha concesso a favore dello zuccherificio di Ostellato

Con la seguente lettera, la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di iniziare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE.

«Con lettera del 25 aprile 1994, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, un programma d'investimenti in vista della ristrutturazione di due zuccherifici, quello di Minerbio (Bologna) e quello di Ostellato (Ferrara).

In data 27 giugno 1994, un ricorso è pervenuto alla Commissione per quanto riguarda l'aiuto di Ostellato.

Con lettere n. SG(95) D/1293 del 3 febbraio 1995 e n. SG(95) D/8388 del 30 giugno 1995, la Commissione non ha sollevato obiezioni ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato nei confronti degli aiuti di cui sopra.

Nell'ambito del ricorso sopra menzionato ed in seguito alle indicazioni fornite dalle autorità italiane con lettera del 26 aprile 1995, la Commissione è stata informata circa un aiuto che queste autorità hanno concesso a favore dello zuccherificio di Ostellato con delibera del CIPE ("Comitato interministeriale per la programmazione economica") del 28 giugno 1990.

Con la stessa lettera delle autorità italiane del 26 aprile 1995 questo aiuto è stato notificato alla Commissione.

Questo aiuto è stato iscritto con il numero NN 79/95 nel registro degli aiuti non notificati.

La Commissione si rammarica del fatto che la misura di cui all'oggetto sia stata messa in applicazione senza essere preventivamente notificata alla Commissione, in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. La Commissione invita pertanto il governo italiano a prendere per il futuro le misure necessarie per rispettare questo obbligo di notifica preliminare.

Con delibera del CIPE del 28 giugno 1990, le autorità italiane hanno autorizzato la RIBS (Risanamento industriale zuccheri, società finanziaria e partecipazione di Stato) a concedere un prestito a tasso bonificato di 3 miliardi di LIT per la realizzazione degli investimenti necessari allo svolgimento della campagna 1990/1991 nello zuccherificio di Ostellato.

Gli investimenti interessati da questo aiuto riguardano i differenti compartimenti dello zuccherificio di Ostellato allo scopo di assicurarne la ripresa produttiva e la riconversione verso la produzione di zucchero cristallizzato. Si tratta principalmente di lavori necessari all'aggiornamento tecnico e gestionale, alla ricostruzione di alcuni compartimenti e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di questo stabilimento.

L'aiuto in questione è stato concesso sotto forma d'un prestito a tasso bonificato della durata di 15 anni (periodo di franchigia di 5 anni ad un tasso del 2,175 %, periodo d'ammortamento di 10 anni ad un tasso dell'8,7 %).

L'intensità in equivalente sovvenzione del bonificio d'interessi a favore degli investimenti oggetto dell'aiuto è del 52,4 %, secondo i calcoli della Commissione.

Beneficiaria dell'aiuto è stata la società cooperativa (di produttori agricoli) CO.PRO.B.

L'aiuto è stato concesso alla società CO.PRO.B. in qualità di affittuario, al momento dell'autorizzazione di questo finanziamento, dello zuccherificio di Ostellato. In effetti questo stabilimento apparteneva, fino al 1990, alla cooperativa CO.PRO.A che ha fatto oggetto d'una procedura di liquidazione nel corso dello stesso anno.

Nel 1992, a seguito della vendita dello zuccherificio di Ostellato per bando pubblico aperto a tutti gli operatori interessati, la CO.PRO.B è diventata proprietaria di questo stabilimento così come della quota di produzione di zucchero afferente a questo stabilimento.

Secondo le autorità italiane la misura d'aiuto in causa è stata autorizzata in applicazione della disposizione prevista all'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81⁽¹⁾ [disposizione introdotta dal regolamento (CEE) n. 305/91]. Questa disposizione del regolamento di base del settore zucchero era già prevista dal regolamento (CEE) n. 1254/89 riguardante le campagne 1989/1990 e 1990/1991.

Sulla base di questa disposizione l'aiuto dovrebbe soddisfare le condizioni seguenti:

- 1) le misure devono essere richieste dalle necessità eccezionali legate ai piani di ristrutturazione del settore dello zucchero in corso in Italia [articolo 46, paragrafo 4, prima frase del regolamento (CEE) n. 1785/81];
- 2) le misure devono essere conformi ai piani di ristrutturazione [articolo 46, paragrafo 4, seconda frase del regolamento (CEE) n. 1785/81].

In occasione dell'approvazione dei piani di ristrutturazione, di quello valido dal 1984/1985 al 1989/1990, prorogato dalle autorità italiane e approvato dalla Commissione fino alla campagna 1990/1991 [lettera al governo italiano n. SG(91) D/11490 del 20 giugno 1991], come di quello valido dal 1991 al 1996, la Commissione, tra le altre cose, si è riservata la propria posizione sui piani specifici d'intervento che devono fare l'oggetto di una notifica ulteriore prima della loro applicazione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

L'aiuto in causa non ha fatto l'oggetto di una notifica preventiva conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

Per quanto riguarda il criterio di cui sopra al punto 1, la Commissione ha tenuto conto degli aspetti seguenti:

Il Consiglio si è pronunciato, a più riprese⁽²⁾, a favore della necessità della ristrutturazione del settore zucchero in Italia, considerando che questo settore incontra, sia a livello della produzione, che a livello della trasformazione, per ragioni di ordine strutturale, difficoltà particolari. In effetti, il settore zucchero italiano si caratterizza per costi di produzione molto elevati che comportano il funzionamento degli zuccherifici al di sotto della soglia di redditività.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ Vedi il regolamento (CEE) n. 1254/89 (GU n. L 126 del 9. 5. 1989, pag. 1), così come il regolamento (CEE) n. 305/91 (GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 1).

È sulla base di queste considerazioni che il Consiglio ha concesso all'Italia l'autorizzazione di accordare degli aiuti nazionali d'adattamento così come la possibilità di procedere ad un adeguamento di questi aiuti per quanto richiesto dalle necessità eccezionali connesse con i piani di ristrutturazione del settore zucchero in corso in Italia. Nell'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato, la Commissione valuta segnatamente la conformità di questi aiuti ai piani di ristrutturazione [articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1254/89].

Sulla base giuridica dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1254/89, l'aiuto in causa potrebbe essere eventualmente autorizzato.

Il piano di ristrutturazione, in vigore al momento dell'autorizzazione di questo aiuto, era quello istaurato sulla base della legge n. 700/83 del 19 dicembre 1983. Questo piano, che in particolare fissava gli obiettivi della ristrutturazione e prevedeva delle azioni e degli aiuti in vista della realizzazione, durante un periodo di cinque anni [prorogato dalle autorità italiane fino alla campagna 1990/1991 e approvato con lettera della Commissione al governo italiano n. SG(91) D/11490], è stato notificato alla Commissione nel 1984; la Commissione aveva deciso [vedi lettera al governo italiano del 23 maggio 1984, n. SG(84) D/6750 del 23 maggio 1984] di autorizzare questi aiuti su riserva:

- di una durata di 5 anni del piano di ristrutturazione presentato (durata che è stata tuttavia prolungata alla campagna 1990/1991);
- che il piano di ristrutturazione non comportasse l'aumento della produzione di zucchero in Italia al di là delle quote A e B assegnate all'Italia (15,7 milioni di quintali/anno);
- che le modalità degli aiuti agli investimenti fossero notificate ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

La Commissione constata che l'aiuto in esame non comportava un aumento della produzione di zucchero in Italia al di là della quota attribuita a questo paese.

In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, tuttavia, la misura in causa non sembra iscriversi nell'ambito delle ristrutturazioni previste dal piano di settore approvato dalla Commissione.

L'aiuto autorizzato non è descritto dalle autorità italiane come una misura di ristrutturazione. In effetti questa misura, sulla base delle informazioni di cui la Commissione dispone, è destinata essenzialmente ad assicurare la ripresa produttiva e la riconversione verso la produzione di zucchero cristallizzato di questo stabilimento, che esi-

steva prima della ristrutturazione del 1984, durante la quale lo stabilimento di Ostellato è stato convertito (almeno in parte) verso la produzione di zucchero liquido. Si tratta principalmente di lavori necessari all'aggiornamento tecnico e gestionale, alla ricostruzione di alcuni compartimenti ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello zuccherificio.

La Commissione non è in grado di considerare tali iniziative come delle misure di ristrutturazione. Queste misure sembrano essere limitate a ciò che è necessario per lo svolgimento normale di una campagna di trasformazione delle bietole, senza comportare un miglioramento della redditività dell'impresa interessata. D'altronde, questo aiuto è stato autorizzato per la realizzazione di investimenti in uno stabilimento, quello di Ostellato, di proprietà della società cooperativa CO.PRO.A che era stata messa in liquidazione. L'aiuto in effetti è stato concesso alla cooperativa CO.PRO.B la quale, in quel momento, aveva affittato questo stabilimento prima che una sua vendita intervenisse. Di conseguenza, la Commissione non comprende in che modo questa misura d'aiuto avrebbe potuto pretendere di costituire una ristrutturazione di una impresa, tenuto conto che questa era stata messa in liquidazione.

In questo senso, questi investimenti non sembrano rispondere alle esigenze di miglioramento permanente delle condizioni di trasformazione dello zucchero in Italia, esigenze alle quali viene fatto riferimento nel piano approvato dalla Commissione e che rispondono alle necessità eccezionali che consentono l'autorizzazione degli aiuti di questo tipo.

Alla luce di queste osservazioni, la Commissione considera, sulla base delle informazioni di cui dispone, che la misura in esame non costituisce un aiuto richiesto dalle necessità eccezionali connesse con i piani di ristrutturazione. In queste condizioni, la Commissione considera che questa misura non risponde al criterio indicato al punto 1 di cui sopra.

Per quanto riguarda il criterio di cui sopra al punto 2, la Commissione rileva gli elementi seguenti:

Il piano di ristrutturazione approvato nel 1984 definisce i tipi di interventi nazionali a favore dell'industria di trasformazione; in questo ambito, il piano indica la forma degli interventi da realizzare, ovvero, fra le altre, quella dei prestiti a tasso d'interesse bonificato da autorizzare attraverso la RIBS.

Questo piano precisa gli obiettivi e le destinazioni delle misure e degli aiuti nazionali da realizzare in vista della ristrutturazione; per quanto riguarda il settore della trasformazione indica espressamente:

- i lavori di modernizzazione,
- la concentrazione ed il rafforzamento dell'attività di produzione dello zucchero attraverso la riduzione dei costi di base (modernizzazione e miglioramento tecnologico, meccanizzazione ed automazione delle installazioni, risparmio energetico).

Questo piano individua ugualmente gli stabilimenti sui quali la produzione di zucchero sarà concentrata; fra questi figura lo stabilimento di Ostellato.

Tuttavia le misure di ristrutturazione, per essere approvate, devono basarsi, secondo il piano approvato dalla Commissione, su piani specifici d'intervento che determinino le modalità di ristrutturazione delle imprese interessate.

Per quanto riguarda la misura d'aiuto in esame, le autorità italiane non hanno fornito questi piani specifici. Essi hanno semplicemente comunicato una lista di spese eleggibili riguardanti questi investimenti.

Gli investimenti in causa, nonostante siano realizzati in uno stabilimento che, sulla base del piano nazionale avrebbe dovuto restare in produzione, non si presentano, sulla base delle informazioni di cui la Commissione dispone, come facenti parte di un piano mirante ad assicurare la redditività a medio/lungo termine dell'impresa. Sembrano trattarsi di investimenti aventi come solo scopo quello di permettere la realizzazione della campagna di trasformazione nel 1990, in vista della successiva vendita dello stabilimento in causa.

Gli aspetti sopra indicati non consentono alla Commissione di considerare che la misura di aiuto a favore dello stabilimento di Ostellato si integra nel piano di ristrutturazione del settore zucchero in Italia.

In assenza di una ristrutturazione quale quella considerata sopra, la Commissione deve esaminare l'aiuto in base ai criteri riguardanti gli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 866/90 (GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1), gli Stati membri possono prendere delle misure d'aiuto le cui condizioni o modalità d'autorizzazione si discostano da quelle previste dal regolamento suddetto o i cui importi eccedono i limiti ivi previsti, su riserva che queste misure siano prese in conformità con gli articoli da 92 a 94 del trattato [articolo 16, punto 5 del regolamento (CEE) n. 866/90].

Al fine di assicurare la coerenza dello sviluppo del settore della trasformazione dei prodotti agricoli con le politiche comunitarie, gli aiuti nazionali devono essere conformi ai criteri di scelta che la Commissione ha adottato per gli aiuti agli investimenti comunitari riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (decisione 90/342/CEE della Commissione del 7 giugno 1990; GU n. L 163 del 29. 6. 1990) che essa applica per analogia nell'ambito degli aiuti di Stato [vedi lettera della Commissione agli Stati membri n. SG(85) D/13962 del 30 ottobre 1985].

Nel settore dello zucchero la decisione suddetta prevede l'esclusione di tutti gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti che prevedono:

- a) la razionalizzazione, senza aumento della capacità, nei dipartimenti francesi d'oltremare;
- b) l'utilizzazione della quota prevista dall'atto di adesione del Portogallo.

Nella misura in cui, nel momento dell'autorizzazione dell'aiuto, fossero stati d'applicazione i criteri per la scelta dei progetti da finanziare ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77 che è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 866/90, è necessario rilevare che ugualmente questi criteri (GU n. C 152 del 10. 6. 1983) prevedevano per il settore dello zucchero l'esclusione di tutti gli investimenti.

L'aiuto agli investimenti in causa non rispetta dunque i criteri di scelta in vigore al momento dell'autorizzazione dell'aiuto.

Tenuto conto di ciò che precede, l'aiuto concesso con delibera del CIPE del 28 giugno 1990 a favore dello zuccherificio di Ostellato, sotto forma di prestito a tasso bonificato di 3 miliardi di LIT, è considerato dalla Commissione, sulla base delle informazioni di cui dispone, come un aiuto incompatibile con il mercato comune. Tale aiuto risponde alla condizione indicata all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, senza poter beneficiare di alcuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 di tale articolo.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha deciso di aprire la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti della misura di cui all'oggetto. Nell'ambito della procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, la Commissione invita il governo italiano a presentare le sue osservazioni nel termine di un mese dalla data della presente lettera.

Inoltre, la Commissione informa il governo italiano che essa inviterà gli altri Stati membri e gli altri interessati, attraverso una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a presentare le proprie osservazioni entro lo stesso termine.

La Commissione richiama l'attenzione del governo italiano sulla lettera da essa inviata agli Stati membri il 3 novembre 1983 in merito agli obblighi derivanti dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, nonché sulla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983, pag. 3, in cui si ricorda che qualsiasi aiuto concesso illegalmente, ossia senza attendere la decisione finale nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, può essere oggetto di una domanda di rimborso e/o di un rifiuto di imputazione al bilancio del FEAOG delle spese relative alle misure nazionali che incidono direttamente su quelle comunitarie.

L'eventuale restituzione dovrà essere effettuata conformemente alle disposizioni del diritto italiano, compresi gli interessi calcolati in base al tasso di interesse utilizzato come riferimento nella valutazione dei regimi di aiuto regionali, con decorrenza dalla data in cui è stato concesso l'aiuto illegale.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentarle le loro osservazioni in merito alla misura in causa nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi/Wetstraat, 200
B-1049 Bruxelles

Tali osservazioni saranno comunicate al governo italiano.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento del Consiglio (CEE) n. 1973/92 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (Life) ⁽¹⁾

(96/C 92/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(96) 25 def. — 95/0093(SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE)

⁽¹⁾ GU n. C 184 del 18. 7. 1995, pag. 12.

TESTO ORIGINARIO

TESTO MODIFICATO

Considerando 6

Considerando che la conclusione di protocolli aggiuntivi agli accordi europei tra l'Unione europea ed alcuni paesi dell'Unione centrale ed orientale prevede la partecipazione di questi paesi a programmi comunitari, tra l'altro nel settore dell'ambiente;

Considerando che la conclusione di protocolli aggiuntivi agli accordi europei tra l'Unione europea ed alcuni paesi dell'Unione centrale ed orientale prevede la partecipazione di questi paesi a programmi comunitari, tra l'altro nel settore dell'ambiente, e che di conseguenza l'accesso di questi paesi a Life deve essere garantito a condizioni simili a quelle applicabili alle azioni da realizzare nella Comunità.

Considerando 7 (nuovo)

Considerando inoltre che i paesi dell'Europa centrale ed orientale sopra menzionati assumeranno a proprio carico i costi legati alla loro partecipazione e che la Comunità potrà eventualmente decidere, caso per caso e in linea con le regole applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di fornire un complemento al contributo di questi paesi;

Considerando 8 (nuovo)

Considerando per i paesi terzi della regione mediterranea o rivieraschi del Baltico, diversi dai paesi dell'Europa centrale ed orientale che hanno sottoscritto accordi di associazione con la Comunità europea, la necessità di realizzare azioni di assistenza tecnica ed azioni dimostrative per la protezione della natura e negli altri settori dell'ambiente;

TESTO ORIGINARIO

TESTO MODIFICATO

Considerando 9 (nuovo)

Considerando che, nelle diverse fasi di attuazione, si deve garantire, mediante mezzi adeguati e sufficienti, una valutazione dei risultati delle iniziative di dimostrazione; che tali mezzi devono consentire in particolare di seguire queste iniziative per individuare in tempo utile eventuali problemi di ordine amministrativo o tecnico e determinare le eventuali sinergie tra i progetti; che questo approccio mira a promuovere gli effetti moltiplicatori che consentono di valorizzare queste azioni.

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1973/92 è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

È istituito uno strumento finanziario per l'ambiente, in seguito denominato "Life".

Obiettivo generale di Life è contribuire allo sviluppo e all'attuazione della legislazione e della politica comunitarie nel settore dell'ambiente.»

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1973/92 è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1

È istituito uno strumento finanziario per l'ambiente, in seguito denominato "Life".

Obiettivo generale di Life è contribuire allo sviluppo ed, eventualmente, all'attuazione della legislazione e della politica comunitarie nel settore dell'ambiente mediante il finanziamento di azioni per la protezione della natura, azioni preparatorie o di dimostrazione, nonché azioni di assistenza tecnica.

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- Azioni di protezione della natura; azioni necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in una situazione favorevole.
- Azioni preparatorie: azioni concernenti la promozione di iniziative congiunte a favore dell'ambiente, nonché la cooperazione e il trasferimento di know-how tra gli organismi governativi (locali, regionali o nazionali) e/o gli organismi non governativi e/o gli operatori socioeconomici;
- Azioni di dimostrazione: l'introduzione di un nuovo processo tecnico e/o approccio innovativo o originale per il paese interessato, nonché la realizzazione di esperienze a carattere orientativo, atte a favorire lo sviluppo sostenibile;

TESTO ORIGINARIO

TESTO MODIFICATO

2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 2*

Le azioni che possono fruire del sostegno finanziario di Life sono:

1. A livello comunitario:

1.1. azioni per la protezione della natura:

misure necessarie all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche e, in particolare, della Rete europea Natura 2000;

1.2. altre azioni per l'attuazione della politica comunitaria a favore dell'ambiente:

a) azioni preparatorie e di sostegno volte a facilitare l'applicazione della normativa comunitaria aumentando l'efficacia degli interventi strutturali a favore dell'ambiente nei settori prioritari di intervento, ovvero:

- protezione e gestione razionale delle zone costiere;
- riduzione dei rifiuti industriali e in particolare di quelli tossici e pericolosi, ivi compreso il ripristino dei siti contaminati;
- protezione delle acque, ivi compreso il trattamento delle acque reflue;

2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 2*

Le azioni che possono fruire del sostegno finanziario di Life sono:

1. A livello comunitario e, se opportuno, per i paesi dell'Europa centrale ed orientale che hanno firmato accordi di associazione con essa.

1.1. azioni per la conservazione della natura:

azioni necessarie all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche e, in particolare, della Rete europea Natura 2000 o azioni equivalenti al di fuori del territorio della Comunità;

1.2. altre azioni per l'attuazione della politica comunitaria a favore dell'ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile:

a) azioni preparatorie e di sostegno volte a facilitare l'applicazione della legislazione comunitaria o a contribuire all'orientamento degli interventi strutturali a favore dell'ambiente, in particolare:

- protezione delle zone costiere, compresa la parte costiera dei bacini idrografici e la loro gestione razionale;
- prevenzione e riduzione dei rifiuti industriali, in particolare di quelli tossici e pericolosi,
- protezione delle risorse idriche e gestione delle acque, compreso il trattamento delle acque reflue o contaminate;

- Assistenza tecnica: le azioni che devono essere promosse dalle amministrazioni pubbliche o dagli organismi non governativi destinate a favorire una gestione razionale dell'ambiente mediante una maggiore cooperazione, in particolare transnazionale, quando si tratta di problemi transfrontalieri o globali.»

TESTO ORIGINARIO

TESTO MODIFICATO

	— protezione dell'aria dall'inquinamento, soprattutto nelle zone urbane.
b) progetti dimostrativi, azioni di stimolo e assistenza tecnica alle comunità locali allo scopo di integrare gli aspetti ambientali nella gestione del territorio;	b) azioni di dimostrazione, azioni di stimolo e assistenza tecnica alle comunità locali allo scopo di integrare gli aspetti ambientali nella gestione del territorio;
c) azioni innovative e dimostrative allo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle attività industriali, come nel caso di progetti che consentano di verificare l'economicità delle tecnologie pulite, di assicurare una formazione ambientale adeguata all'applicazione di tali tecnologie, di promuovere le verifiche ambientali, i marchi di qualità ecologica, ecc.;	c) azioni di dimostrazione innovative allo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle attività industriali.
2. ...	2. invariato
	c) (nuovo) conservazione o ripristino, dal punto di vista della tutela della natura, di habitat significativi di specie minacciate, della flora e della fauna.
3. Le misure di accompagnamento adottate su iniziativa della Commissione, necessarie all'analisi, alla valutazione o alla promozione di azioni sviluppate nel quadro definito dai precedenti paragrafi 1 e 2 e diffusione dell'informazione in materia.»	3. Le misure di accompagnamento necessarie al controllo, alla valutazione o alla promozione delle azioni svolte durante la prima tappa e/o nel quadro definito dai paragrafi 1 e 2 precedenti, nonché la diffusione dell'informazione relativa all'esperienza e ai risultati a seguito di queste azioni.»
3. L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:	3. L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:
<i>«Articolo 8</i>	<i>«Articolo 8</i>
1. c) 5 % per le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2;	1. c) 5 % per le azioni svolte nel quadro dell'articolo 2, paragrafo 2, da ripartire in parti uguali tra le azioni concernenti la protezione della natura e le altre azioni.
2. La quota percentuale del sostegno finanziario della Comunità per le azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 è in genere pari al 50 % dei costi approvati.	2. La quota percentuale del sostegno finanziario della Comunità per le azioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera b) è pari al 50 % al massimo del costo ammissibile.
Tuttavia, tale percentuale può essere pari al:	Tuttavia, tale percentuale può essere pari al:
— 30 % del costo dei progetti che generano entrate significative;	— 30 % al massimo del costo delle azioni che si ritiene generino entrate potenzialmente significative.

TESTO ORIGINARIO

TESTO MODIFICATO

— 75 % al massimo, in via eccezionale, dei costi delle azioni riguardanti, nella Comunità europea, habitat naturali o specie prioritarie indicati dalla direttiva 92/43/CEE.»

— 75 % al massimo, in via eccezionale, dei costi delle azioni riguardanti, nella Comunità europea, habitat naturali o specie prioritarie ai sensi della direttiva 92/43/CEE o le specie di uccelli minacciate di estinzione di cui alla direttiva 79/409/CEE.

— 75 % al massimo, in via eccezionale, del costo delle azioni da realizzare in settori diversi dalla protezione della natura, a cura di organizzazioni non governative, in partnership con amministrazioni pubbliche ed, eventualmente, con imprese private.

2 bis (nuovo) Le azioni svolte nei paesi dell'Europa centrale ed orientale con i quali la Comunità ha concluso accordi di associazione vengono finanziate con le risorse finanziarie che saranno rese disponibili da questi paesi. L'eventuale contributo finanziario della Comunità sarà deciso caso per caso, in funzione delle risorse finanziarie disponibili, conformemente alle disposizioni previste negli accordi di associazione sopra citati; la ripartizione finanziaria tra le azioni concernenti la protezione della natura e le altre azioni, avverrà alle stesse condizioni previste per la Comunità.

Articolo 8 bis (nuovo)

1. Per le azioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettere b) e c), la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura dell'articolo 15 ed entro il 31 maggio 1996, un quadro di riferimento concernente:

— la valutazione delle principali esigenze in materia di ambiente relativamente alla gestione del territorio, in particolare quello urbano, e nell'ottica di orientare le azioni che intraprendono le collettività locali;

— una valutazione, a livello settoriale, della situazione dell'ambiente nel settore industriale, onde individuare gli orientamenti opportuni per uno sviluppo sostenibile di questo settore.

2. Il quadro di riferimento di cui al paragrafo 1, destinato ad informare gli interessati al sostegno finanziario di Life sui settori che rivestono un interesse particolare per la Comunità, è eventualmente adeguato dalla Commissione ogni due anni.»

4. All'articolo 9:

— Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le proposte di azioni da finanziare. In caso di azioni che riguardino più di uno Stato membro, la proposta è inviata dall'autorità o dall'organismo responsabile del coordinamento dell'azione».

4. All'articolo 9:

— il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le proposte di azioni da finanziare. In caso di azioni che riguardino più di uno Stato membro, la proposta è inviata dall'autorità o dall'organismo responsabile del coordinamento dell'azione.»

TESTO ORIGINARIO

TESTO MODIFICATO

2. La Commissione, tuttavia, mediante un invito a manifestazioni di interesse pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, può chiedere a persone giuridiche o fisiche, con sede nella Comunità, di presentare una domanda di contributo per azioni che rivestono un interesse particolare per la Comunità.

Le domande devono pervenire alla Commissione entro il 30 settembre. La Commissione decide in merito a tali domande entro il 30 aprile.»

2. Abrogato

— Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. La Commissione informa gli Stati membri del contenuto delle proposte presentate nel contesto delle dichiarazioni di interesse e delle domande dei paesi terzi».

— Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. La Commissione trasmette agli Stati membri un riassunto dei punti principali del contenuto delle proposte ricevute, ivi comprese le domande presentate da paesi terzi e dai paesi dell'Europa centrale ed orientale che hanno stipulato accordi di associazione con la Comunità europea».

— Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Ad eccezione delle azioni previste all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) disciplinate dalle procedure previste agli articoli 8 e 21 della direttiva 92/43/CEE, le altre azioni che rientrano nell'ambito di Life sono approvate secondo la procedura prevista all'articolo 13.

— Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Le azioni di conservazione della natura, previste all'articolo 2, paragrafi 1.1 e 2 e le azioni di accompagnamento corrispondenti, sono disciplinate dalla procedura prevista all'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE; le altre azioni a titolo di Life sono approvate conformemente alla procedura prevista all'articolo 13 del presente regolamento.

Le azioni approvate comportano:

— per i progetti da realizzare nella Comunità europea: una decisione quadro della Commissione rivolta agli Stati membri, relativa alle proposte approvate e singole decisioni rivolte ai beneficiari, relative ai progetti specifici;

— per i progetti da realizzare nei paesi terzi: un contratto o una convenzione che stabilisca i diritti e i doveri delle parti, stipulati con i beneficiari incaricati della realizzazione delle suddette azioni».

Le azioni approvate comportano:

— per le azioni da realizzare nella Comunità europea: una decisione quadro della Commissione rivolta agli Stati membri, relativa alle proposte approvate e singole decisioni rivolte ai beneficiari le cui condizioni finanziarie sono concordate con questi ultimi;

— per le azioni da realizzare nei paesi terzi: un contratto o una convenzione che stabilisca i diritti e i doveri delle parti, stipulati con i beneficiari incaricati della realizzazione delle suddette azioni».

TESTO ORIGINARIO

TESTO MODIFICATO

6. Abrogato.

6. Abrogato.

5. È aggiunto un nuovo articolo 9 bis il cui testo è il seguente:

5. È aggiunto un nuovo articolo 9 bis il cui testo è il seguente:

«Articolo 9 bis

«Articolo 9 bis

1. Le richieste di sostegno finanziario devono riguardare azioni che rispondano ai seguenti criteri:

1. Le richieste di sostegno finanziario relative ad azioni da realizzare nella Comunità e nei paesi dell'Europa centrale ed orientale che hanno firmato accordi di associazione con essa devono riguardare azioni che rispondano, se pertinente, ai criteri seguenti:

a) rivestire un interesse comunitario, in particolare per quanto riguarda:

A. Criteri generali

a) rivestire un interesse per la Comunità, in particolare per quanto riguarda:

— gli habitat o le specie interessate; oppure

— gli habitat o le specie interessate; oppure

— le soluzioni offerte a un problema riscontrato frequentemente nella Comunità;

— le soluzioni offerte a un problema riscontrato frequentemente nella Comunità;

b) contribuire significativamente all'attuazione della politica comunitaria in materia ambientale e favorire in particolare un approccio plurinazionale o per regione biogeografica;

B. Criteri specifici

b) invariato

c) riguardare, per quanto riguarda i progetti di conservazione della natura, siti proposti da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE o siti classificati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE o specie elencate negli allegati I e II di queste due direttive;

c) riguardare, per quanto riguarda le azioni di conservazione della natura, siti proposti da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE o siti classificati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE o specie elencate negli allegati I e II di queste due direttive;

d) per i progetti dimostrativi in particolare, le azioni di stimolo e d'assistenza tecnica devono:

d) invariato

— avere carattere innovativo ed esemplare e rappresentare un progresso rispetto alla situazione attuale o allo stato della tecnica disponibile;

— essere in grado di stimolare una più ampia diffusione e applicazione delle pratiche o delle tecnologie favorevoli alla protezione dell'ambiente;

— mirare allo sviluppo e al trasferimento di un know-how efficace, utilizzabile in situazioni identiche o simili;

TESTO ORIGINARIO

- essere caratterizzate da un soddisfacente rapporto costi/benefici ed, eventualmente, offrire garanzie di redditività economica;
- rispettare le condizioni di applicazione del principio "chi inquina paga";

TESTO MODIFICATO

3 bis (nuovo) Le richieste di sostegno finanziario presentate da paesi terzi della regione mediterranea o rivieraschi del Baltico diversi dai PECO che hanno sottoscritto accordi di associazione con la Comunità europea devono riguardare azioni che rispondano ai seguenti criteri:

- presentare un interesse per la Comunità europea e in particolare contribuire all'applicazione degli accordi e degli orientamenti di carattere regionale e internazionale;
- contribuire alla realizzazione di una politica a favore dello sviluppo sostenibile a tutti i livelli (nazionale, regionale e internazionale);
- fornire soluzioni a problemi d'importanza fondamentale per una regione o per un settore particolari;
- rafforzare la cooperazione transfrontaliera;
- presentare delle garanzie di fattibilità per quanto riguarda le proposte tecniche, la gestione (dal punto di vista tecnico e finanziario), nonché un interessante rapporto costi/benefici.»

6. All'articolo 12

«2. Nell'ambito di ciascuna azione pluriennale, il beneficiario presenta alla Commissione relazioni sullo stato di avanzamento dell'azione nel semestre successivo alla fine di ciascuna annata completa di esecuzione. Inoltre, entro sei mesi dal completamento dell'azione, è inviata alla Commissione una relazione finale. Per tutte le azioni di durata inferiore ai due anni, il beneficiario presenta una relazione alla Commissione entro sei mesi dal relativo completamento. La Commissione decide in merito alla forma e al contenuto di tali relazioni.»

6. All'articolo 12

«2. Nell'ambito di ciascuna azione pluriennale, il beneficiario presenta alla Commissione relazioni sullo stato di avanzamento dell'azione nei sei mesi successivi alla fine di ciascuna annata completa di esecuzione. Inoltre, entro sei mesi dal completamento dell'azione, è inviata alla Commissione una relazione finale. Per tutte le azioni di durata inferiore ai due anni, il beneficiario presenta una relazione alla Commissione entro sei mesi dal relativo completamento. La Commissione decide in merito alla forma e al contenuto di tali relazioni.»

TESTO ORIGINARIO

TESTO MODIFICATO

7. L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

Al più tardi il 31 dicembre 1998, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di applicazione del presente regolamento, nonché sull'utilizzo degli stanziamenti e formula proposte su eventuali modifiche da apportare in vista del proseguimento dell'azione oltre la seconda fase.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata sulla proposta della Commissione, decide dell'attuazione della terza fase, a decorrere dal 1° gennaio 2000.»

8. È aggiunto il seguente articolo 14 bis

«Articolo 14 bis

Le domande di contributo riguardanti azioni che non hanno ottenuto un contributo a motivo dell'insufficiente dotazione finanziaria del 1995 possono essere prese in considerazione, in virtù e alle condizioni stabilite dal presente regolamento, nel corso dell'esercizio finanziario 1996.»

Le relazioni sono basate su indicatori fisici e finanziari definiti nella decisione della Commissione che approva le azioni o nel contratto o convenzione conclusi con i beneficiari.

Gli indicatori sono strutturati in modo da indicare lo stato di avanzamento dell'azione e gli obiettivi da raggiungere entro una scadenza determinata».

7. L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 14

invariato

Il Consiglio, conformemente al trattato, decide dell'attuazione della terza fase, a decorrere dal 1° gennaio 2000.»

Articolo 14 bis

abrogato

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2686/94 del Consiglio che istituisce un regime speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane

(96/C 92/05)

COM(96) 33 def. — 96/0028(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 1° febbraio 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura prevista all'articolo 189 C del trattato,

considerando che il regolamento (CE) n. 2686/94 del Consiglio (*) prevede la fornitura di assistenza sotto forma di sostegno ai redditi;

considerando che tale sostegno ai redditi deve essere complementare ai finanziamenti concessi nell'ambito del sistema di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni (Stabex), erogati nelle stesse circostanze;

considerando che i dati statistici necessari a calcolare i finanziamenti Stabex e il sostegno ai redditi per l'anno precedente sono disponibili solo nel secondo trimestre dell'anno, che pertanto al fine di adempiere a tutte le disposizioni contenute nel regolamento è necessario prorogare la scadenza;

considerando che il regolamento prevede altresì la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria aggiuntiva a quella prevista dalla Quarta convenzione ACP-CE per programmi finalizzati ad aiutare i produttori ad adeguarsi alle nuove condizioni di mercato;

considerando che per poter disporre di un lasso di tempo ragionevole entro il quale preparare, presentare ed approvare tali programmi ai sensi dell'attuale bilancio, occorre prorogare la scadenza del regolamento;

considerando che al fine di adempiere a tutte le disposizioni del regolamento relative allo stanziamento dell'assistenza e per consentire una gestione e un'assegnazione ragionevoli della dotazione già stanziata per l'anno in corso è necessario prorogare la scadenza del regolamento dal 28 febbraio 1996 al 31 dicembre 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 11, secondo comma del regolamento (CE) n. 2686/94 del Consiglio si legga: «Esso si applica con effetto dal 1° luglio 1993. Esso scade il 31 dicembre 1996.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetto dal 29 febbraio 1996. Esso scade il 31 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(*) GU n. L 286 del 5. 11. 1994, pag. 1.

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93 e (CEE) n. 1035/72 relativi, rispettivamente, al settore delle banane ed a quello degli ortofrutti, nonché il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(96/C 92/06)

COM(96) 37 def. — 95/0084(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 7 febbraio 1996)

Il 6 aprile 1995, la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di cui sopra ⁽¹⁾.

Tenuto conto del parere del Parlamento europeo, emesso il 12 dicembre 1995, la proposta iniziale è modificata come segue:

1) Il titolo diventa:

«Proposta di regolamento (CE) n. ... del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana».

2) Il primo considerando è soppresso.

3) All'articolo primo, il primo paragrafo è soppresso (la numerazione dei paragrafi successivi viene adeguata di conseguenza).

4) Gli articoli 2 e 3 sono soppressi.

⁽¹⁾ COM(95) 114 def., GU n. C 136 del 3. 6. 1995, pag. 18.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A verso alcuni paesi terzi

(96/C 92/07)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 271 del 17 ottobre 1995)

A pagina 19, titolo «I. Oggetto», il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 299/95 (*), e di circa 40 000 t.»

Gara d'appalto per la fornitura di rivelatori di neutroni per il controllo di sicurezza dell'Euratom

(96/C 92/08)

1. **Ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, Direzione generale Energia, Direzione Controllo di sicurezza dell'Euratom, edificio CUBE, E4B, Plateau du Kirchberg, L-2920 Lussemburgo.
- Tel. (352) 43 01-332 36. Telefax (352) 43 01-335 45.
2. a) **Modalità di stipula:** Procedura aperta per forniture.
- b) **Natura del contratto:** Fornitura di attrezzature.
3. a) **Luogo di consegna:** Vedi punto 1.
- b) La direzione controllo di sicurezza dell'Euratom della Commissione europea necessita di tre rivelatori di neutroni per la misurazione di materiale fissile. Gli apparecchi sono destinati ad un'industria di elementi combustibili ad ossidi misti e saranno integrati nel processo di produzione. I rivelatori sono composti essenzialmente da tubi contatori proporzionali ^3He , inglobati nel polietilene e della relativa elettronica. I dettagli relativi alla connessione meccanica devono essere definiti con l'industria che installerà gli apparecchi. I tre apparecchi richiedono un design individuale a seconda della specificità dei loro lavori di misura. L'ottimizzazione del design nell'ambito di condizioni marginali meccaniche precise costituisce un aspetto del contratto. La fornitura comprende altresì delle fonti di neutroni deboli, da integrare nei rivelatori.
- c) Il contratto è suddiviso in tre lotti.
4. **Periodo di consegna:** Il più breve possibile (circa 6 mesi a decorrere dalla firma del contratto), il periodo di consegna è un criterio.
5. a) **Nome e indirizzo per la richiesta dei documenti:** Vedi punto 1, al sig. M. van den Boomen.
- b) **Termine ultimo per la richiesta dei documenti:** I documenti sono disponibili previa richiesta scritta entro il 6. 5. 1996.
6. a) Termine ultimo per la consegna delle offerte: 20. 5. 1996.
- b) Vedi punto 1. sig. M. van den Boomen.
- c) Una delle undici lingue dell'UE.

7. a) **Persone ammesse all'apertura delle offerte:** Ogni offerente può essere rappresentato da una persona munita di regolare procura.
- b) **Data, ora e luogo di apertura delle offerte:** 29. 5. 1996 (15.00) nell'edificio CUBE, Plateau du Kirchberg, L-2920 Lussemburgo.
8. La consegna di un'offerta presuppone l'accettazione delle «Condizioni generali applicabili ai contratti di prestazioni di servizi di lavori» dell'ente appaltante (riferimento XIX/410/93) per tutti gli aspetti non ripresi dal presente bando di gara.
9. **Modalità di pagamento:** Vedi capitolato d'appalto.
- 10.
11. **Condizioni minime da soddisfare da parte delle imprese offerenti:**
- dimostrare il possesso di un'esperienza nei seguenti settori negli ultimi tre anni: fornitura, riparazione e manutenzione di rivelatori di neutroni e relativa elettronica,
 - certificare la capacità di progettazione di rivelatori di neutroni e di adattarli alle esigenze del cliente, in particolare per quanto attiene ai rendimenti di rivelazione massimali, la regolarità del rendimento di rivelazione, i tassi di conteggio,
 - dimostrare la loro capacità di collaudo di tale tipo di rivelatori con le fonti radioattive,
 - certificare la loro capacità a fornire delle sorgenti di neutroni (per esempio 252Cf),
 - dimostrare di non essere in situazione di fallimento o di liquidazione,
- dimostrare di essere in grado di finanziare dei costi di produzione, pari a 100 000 ECU,
 - iscrizione nel registro commerciale. Va segnalato che verranno accettati soltanto i registri di cui all'articolo 21 della decisione 93/36/CEE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 9. 8. 1993.
12. **Periodo di validità delle offerte:** Le offerte sono vincolanti fino al 30. 11. 1996.
13. **Criteri di aggiudicazione:** I contratti aggiudicati alla(e) impresa(e) che hanno consegnato l'offerta economicamente più vantaggiosa valutata in funzione della qualità, della funzionalità, del prezzo globale e del periodo di consegna.
- I seguenti criteri verranno considerati:
- qualità e caratteristiche dell'attrezzatura proposta,
 - fattibilità del design,
 - prezzo dell'apparecchio in ecu,
 - periodo di consegna.
14. **Deroga alle specifiche:** Eventuali deroghe alle specifiche saranno esaminate caso per caso previo il rispetto della funzionalità.
15. **Informazioni:** Nessuna.
16. **Preinformazione:** Nessuna.
17. **Data di spedizione dell'avviso:** 18. 3. 1996.
18. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 18. 3. 1996.

Mobili per il Centro polivalente dell'infanzia a Lussemburgo**Procedura aperta**

(96/C 92/09)

1. **Ente appaltante:** Commissione europea, direzione generale del personale e dell'amministrazione, IX.40, unità «Politica immobiliare - Opzioni e contratti», JMO B1/12, rue Alcide de Gasperi, L-2920 Luxembourg.
Tel. (352) 43 01-331 17. Telefax (352) 43 01-321 09.
2. a) **Modalità di stipulazione:** Bando di gara aperta.
b) **Forma del contratto:** Contratto di forniture con consegne effettuate in esecuzione delle ordinazioni che saranno trasmesse in una o più volte al contraente.
3. a) **Luogo di consegna:** Centro polivalente dell'infanzia, L-Kirchberg.
b) **Oggetto del contratto, numero di CPA:** Mobili per l'arredamento dell'ampliamento del Centro polivalente dell'infanzia per i fabbisogni dell'asilo nido e del Centro studi e ricreativo sorvegliato.
Bando di gara suddiviso in 3 lotti.
Numero CPA: categoria 36.14.1.
c) **Divisione in lotti:** Possibilità di presentare offerta per l'insieme o per lotto.
4. **Termine di consegna:** La consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre metà agosto 1996.
5. a) **Richiesta dei documenti:** Vedi punto 1. Ogni richiesta deve essere presentata per iscritto indicando il riferimento AO 21/96/IX.PIM.
b) **Termine ultimo per effettuare tale richiesta:** 23. 4. 1996.
c) **Pagamento:** Gratuito.
6. a) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte:** 8. 5. 1996.
b) **Indirizzo al quale devono essere inviate:** Vedi punto 1.
c) **La o le lingue nelle quali devono essere redatte:** Una delle undici lingue ufficiali dell'Unione europea.
7. a) **Persone ammesse all'apertura delle offerte:** Una sola persona munita di regolare procura, per offerte.
b) **Data, ora e luogo:** 14. 5. 1996 (11.00), presso edificio Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi, L-2920 Lussemburgo.
8. **Cauzione e garanzie:** Sarà richiesta una cauzione a garanzia della buona esecuzione del contratto.
9. **Modalità di finanziamento e di pagamento:** Pagamento entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla ricezione della fattura definitiva, espressa in ecu.
10. **Forma giuridica del raggruppamento:**
11. **Condizioni minime:** Gli offerenti devono accludere alle loro offerte:
 - una dichiarazione indicante il giro d'affari annuale globale e il giro d'affari annuale relativo alla fornitura oggetto del contratto, realizzati negli ultimi tre esercizi, corredata dai bilanci e conti di gestione o da altri documenti giustificativi,
 - un elenco delle principali consegne identiche effettuate negli ultimi tre anni, con relativi importi, date e destinatari pubblici o privati.
12. **Periodo di validità delle offerte:** Otto mesi a decorrere dall'8. 5. 1996.
13. **Criteri di aggiudicazione:** L'aggiudicazione verrà fatta all'offerta o alle offerte economicamente più vantaggiose considerando i criteri seguenti:
 - prezzo,
 - solidità generale e resistenza ad un uso intensivo e a numerose manutenzioni,
 - confort ergonomico,
 - progettazione estetica in relazione all'architettura generale dei locali e dell'arredo esistente nel Centro attuale,
 - utilizzo di materiali che rispettano al meglio l'ambiente.
14. **Divieto di varianti:** No.
15. **Altre informazioni:**
16. **Data di invio dell'avviso:** 18. 3. 1996.
17. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 18. 3. 1996.
18. Il contratto rientra nell'accordo GATT.

Latte e prodotti lattiero-caseari**Contratto stipulato****Bando di gara, procedura aperta n. 95/C 187/12**

(96/C 92/10)

1. **Ente appaltante:** Commissione della Comunità europea, Direzione generale - Agricoltura VI-D-1, prodotti lattiero-caseari sig. H. Glaeser, rue de la Loi/Wetstraat 130, Office 8/53, B-1040 Bruxelles/Brussel.
CCR Ispra, I-21020 Ispra (Varese) + 6 istituti di ricerca.
Prezzo: 234 000 ECU.
Progetto (iv): determinazione del contenuto di grassi del latte nei grassi misti spalmabili.
CCR Ispra, I-21020 Ispra (Varese) + 4 istituti di ricerca.
Prezzo: 312 000 ECU.
Progetto (v): valutazione sensoriale del burro, del latte in polvere e dei formaggi:
Non sono state ricevute offerte.
Progetto (vi): coordinazione di studi d'équipe per la valutazione di metodi microbiologici:
Non sono state ricevute offerte.
Progetto (vii): sviluppo di un procedimento adeguato per la determinazione della quantità di latte crudo e del contenuto medio di grasso nel latte crudo:
Bundesanstalt für Milchforschung, Institut für Chemie und Physik, Hermann-Weigmannstraße 1, D-24103 Kiel.
Prezzo: 91 000 ECU.
2. **Procedura di aggiudicazione:** Gara a procedura aperta.
3. **Il contratto comprende:** Sviluppo di metodi analitici per il controllo della composizione e della qualità dei prodotti lattiero-caseari.
4. **Data di aggiudicazione:** 14. 2. 1996.
5. **Criteri di aggiudicazione del contratto:** Vedi bando di gara.
6. **Numero di offerte ricevute:** 5 offerte.
7. **Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:**
Progetto (i): Furosina contenuta nel formaggio e nel latte in polvere:
CCR Ispra, I-21020 Ispra (Varese) + 8 istituti di ricerca.
Prezzo: 468 000 ECU.
Progetto (ii): identificazione dei parametri chimici per la valutazione della stagionatura dei formaggi:
CCR Ispra, I-21020 Ispra (Varese) + 8 istituti di ricerca.
Prezzo: 195 000 ECU.
Progetto (iii): determinazione del grado di siero proteina/caseina:
8. **Data di pubblicazione del bando di gara nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:** 21. 7. 1996.
9. **Data di spedizione del presente avviso:** 18. 3. 1996.
10. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 18. 3. 1996.

Elaborazione di test linguistici per concorsi generali di assunzione

Contratto di servizi

Procedura aperta

(96/C 92/11)

1. **Nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di telex e di telefax dell'ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, Direzione generale Personale e amministrazione, IX.C.1. Unità «Politica immobiliare - Opzioni e contratti», Orban 1/69, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. 295 21 00. Telefax 295 23 72.
2. **Categoria del servizio e descrizione:** Elaborazione di test linguistici per concorsi generali di assunzione di funzionari ed altri agenti degli Stati membri attuali e futuri dell'Unione europea.

Tali prestazioni devono essere eseguite nelle undici lingue ufficiali dell'Unione europea, nei due alfabeti, latino e greco. Il numero di procedure di assunzione è stimato a circa 30 all'anno.

Numero di riferimento del CPC: n. 86504 consulenza gestionale delle risorse umane.
3. **Luogo di consegna:** Bruxelles.
4. a) **Indicare se, in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, l'esecuzione del servizio è riservata ad una professione determinata:**

b) **Riferimento della disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa:**

c) **Indicare se le persone giuridiche sono tenute a menzionare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del servizio:**
5. **Indicare se i prestatori di servizi possono presentare offerta per una parte dei servizi in oggetto:** Il presente bando di gara si compone di 2 lotti. I prestatori possono presentare offerta per i 2 lotti raggruppati.
6. **All'occorrenza, divieto di varianti:**
7. **Durata del contratto o termine ultimo per l'esecuzione del servizio:** Contratto quadro per una durata iniziale di due anni con possibilità di rinnovo annuale per una durata massima di cinque anni.
8. a) **Nome e indirizzo del servizio presso il quale i documenti necessari possono essere richiesti:** Il capitolato d'appalto può essere richiesto all'indirizzo di cui al punto 1. Tutte le richieste devono essere fatte per iscritto riportando il riferimento 95/28/IX.C.1.

b) **Termine ultimo per la presentazione di tali domande:** 30. 4. 1996.

c) **All'occorrenza costo e condizioni di pagamento per l'ottenimento di tali documenti:** Gratuito.
9. a) **Persone ammesse a presenziare all'apertura delle offerte:** È ammessa una sola persona per offerente. Il nome e la posizione del partecipante all'apertura devono essere comunicati per iscritto (possibilmente per telefax al numero 295 23 72 di Bruxelles) entro e non oltre il termine ultimo di invio delle offerte.

b) **Data, ora e luogo di tale apertura:** 25. 5. 1996 (11.00) sala riunioni 1/55 dell'edificio Orban (Square Frère Orban 8, B-1040 Bruxelles).
10. **Se del caso, cauzione e garanzie richieste:**
11. **Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimento ai testi che le disciplinano:** Pagamento previa fattura a 60 giorni dalla ricezione della fattura o richiesta di pagamento, il pagamento verrà considerato come effettuato il giorno dell'addebito del conto della Commissione.
12. **All'occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario del contratto:**
13. **Informazioni relative alla situazione del prestatore di servizi e informazioni e formalità necessarie per valutare le capacità minime di carattere economico e tecnico richieste dal prestatore di servizio:** Gli offerenti devono accludere alle loro offerte:
 - una dichiarazione indicante il giro d'affari annuale globale e il giro d'affari annuale relativo alle prestazioni oggetto del contratto, realizzata negli ultimi tre esercizi, corredati di bilanci e conti di gestione o di altri pezzi giustificativi,

- delle risposte a un questionario accluso al capitolato d'appalto che trattano le capacità professionali e tecniche per quanto concerne il know how, l'efficacia, l'esperienza e l'affidabilità nel settore della progettazione dei test linguistici.
14. **Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla sua offerta:** Sette mesi a decorrere dal 15. 5. 1996.
15. **Criteri di aggiudicazione del contratto e, se possibile, relativo ordine di importanza. I criteri diversi da quello del prezzo più basso vanno menzionati qualora figurino nel capitolato d'onere:** L'aggiudicazione del contratto verrà fatta all'offerta economicamente più vantaggiosa considerando i prezzi offerti e il valore tecnico dell'offerta.
16. **Altre informazioni:** Termine ultimo per l'invio delle offerte: 15. 5. 1996.
17. **Data di invio dell'avviso:** 18. 3. 1996.
18. **Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:** 18. 3. 1996.
19. **Indicare se il contratto rientra o meno nell'accordo GATT:** Il contratto rientra nell'accordo relativo ai contratti pubblici dell'OMC (ex GATT).

Phare — Costruzione dell'autostrada A4

(Programma Phare PL-9406)

Avviso di preselezione

(96/C 92/12)

1. A nome del governo di Polonia viene pubblicato un bando di preselezione di imprese allo scopo di effettuare lavori strutturali sull'autostrada A4, lavori che saranno finanziati dalla Commissione europea nell'ambito del programma Phare.
2. La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi beneficiari di Phare.
3. Il progetto consiste nella costruzione dell'autostrada a pedaggio A4 tra Bielany vicino a Wroclaw e Nogawczyce, lunga complessivamente circa 126 km. L'autostrada A4 rappresenta il principale collegamento stradale Est-Ovest che attraversa le zone industrializzate della Polonia meridionale e che in seguito collegherà la frontiera tedesca a Zgorzelec con quella ucraina.
4. I lavori stradali includono tre contratti per le seguenti tre sezioni:
- Wroclaw/Bielany-Przylesie: 40,8 km.
- Przylesie-Prady: 28,9 km.
- Prady-Nogawczyce: 56,5 km.
- Totale: 126,2 km.
- I lavori saranno finanziati mediante un prestito della Banca europea per gli investimenti e dal governo polacco.
5. I lavori relativi ai ponti includono due contratti finanziati dal programma Phare:
- Wroclaw/Bielany-Prady
- Prady-Nogawczyce
- che possono essere suddivisi in due sottosezioni.
- I lavori relativi a questi due ultimi contratti includono l'allargamento e il riattamento di 50 ponti e la costruzione di 30 ponti nuovi (primo contratto) e l'allargamento e il riattamento di 20 ponti e la costruzione di 40 ponti nuovi (secondo contratto).
- I lavori riguardanti i ponti dovrebbero concludersi entro 32 mesi.
- I lavori saranno basati sulle specifiche polacche tradotte in inglese.

6. La data prevista per l'inizio del contratto è 1/1997.
 7. Saranno prese in considerazione le domande di partecipazione alla preselezione inoltrate da imprenditori esperti degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi beneficiari di Phare. L'associazione con società polacche verrà considerata un elemento a favore e ciò dovrà essere chiaramente indicato nella domanda. L'invito a presentare offerte sarà inviato ai contraenti preselezionati nel 7/1996.
 8. I candidati alla preselezione devono presentare la seguente documentazione:
 - 8.1. prova dell'iscrizione del candidato ad un albo o registro commerciale;
 - 8.2. rendiconti degli ultimi tre esercizi incluso un estratto del volume d'affari;
 - 8.3. un elenco del personale dirigente, tecnico e amministrativo, con la precisazione delle relative qualifiche e delle esperienze acquisite attraverso importanti contratti relativi alla costruzione di ponti;
 - 8.4. un elenco delle costruzioni di ponti di un valore superiore a 3 000 000 di ECU, corredato degli opportuni dettagli (valore, ubicazione, numero e tipo dei ponti, ente responsabile, ecc.), effettuate negli ultimi 5 anni in qualità di appaltatore o di subappaltatore; in quest'ultimo caso deve essere precisata la percentuale del totale;
 - 8.5. un elenco delle attrezzature necessarie per la costruzione dei ponti a disposizione del candidato (di sua proprietà o da affittare per l'esecuzione del progetto);
 - 8.6. dichiarazione della(e) banca(che) del candidato attestante la solidità finanziaria della società e l'esistenza di un'eventuale linea di credito.
 9. In caso di associazione il partner principale del gruppo (con una quota di partecipazione di almeno il 51 %) deve già possedere un'esperienza nella gestione di questo tipo di lavori.
 10. I documenti di preselezione si possono ottenere presso la Direzione generale strade, ufficio costruzione autostrade, all'indirizzo sottoindicato previo pagamento della somma non rimborsabile di 1 000 PLZ (nuovi Zloty polacchi) o contro ricevuta di pagamento sul conto n. 708267-38436-3111-9 intestato a PBI SA O.Opole.
 11. Le candidature devono pervenire entro e non oltre il 30. 4. 1996 (14.00), ora locale, al seguente indirizzo:

General Directorate of Public Roads, Motorway Construction Office, attention: Mr Z. Brzostowski, Ul. Niedzialkowskiego 6, PL-45085 Opole.

e sulla busta deve figurare ben visibile la seguente dicitura: «Prequalification documents - A4 Motorway - Structural works».
 12. Tutti i documenti, gli allegati e le attestazioni devono essere in lingua inglese salvo i documenti di cui ai punti 8.2 e 8.6 che possono essere redatti in polacco con titoli inglesi (8.2) e con un breve riassunto in lingua inglese (8.6).
 13. I candidati saranno informati dei risultati della preselezione entro 30 giorni dopo l'approvazione da parte della Commissione europea. Le società o i raggruppamenti preselezionati saranno invitati a presentare le loro offerte in una data che verrà indicata successivamente.
 14. Il committente del contratto di cui sopra è la Direzione generale strade. Essa opera a nome del ministero dei Trasporti e dell'Economica marittima e dell'ente per la costruzione e il funzionamento delle autostrade, ul Chalubinskiego 4/6, PL-00928 Varsavia.
-